



LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL QUESITO

Quale è l'efficacia e la validità del documento informatico sottoscritto con firma digitale, nel momento successivo a quello in cui è scaduto il certificato di sottoscrizione?

LA RISPOSTA

In mancanza di conservazione a norma, il documento informatico perde l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (art. 21 comma 2 CAD); da ciò ne consegue che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, sarebbero liberamente valutabili in dal giudice, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. Appare evidente come non commettere errori rispetto all'applicazione della normativa nella loro formazione e gestione sia importante per garantirne la loro validità ed efficacia probatoria specie in sede di giudizio a fronte di controversie.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Codice dell'Amministrazione Digitale, linee guida Agid, regole tecniche (DPCM del 2013 e 2014).

Il CAD rimanda, ai fini della sua pratica applicazione, a diversi DPCM che altro non sono che regole specifiche volte a normare una determinata fattispecie trattata in generale dalla citata normativa; nel caso in esame, il DPCM a cui non può non farsi riferimento è quello del 3 dicembre 2013 il quale, proprio così come disposto dal CAD, contiene le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 - ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005."

Di recente le regole tecniche sono state aggiornate dalle linee guida emanate da AGID (agenzia per l'Italia Digitale) e ciò è stato fatto al fine di incorporare in un'unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un "unicum" normativo che disciplini gli ambiti sopracitati.

Appare quindi evidente che solo attenendosi alle linee guida Agid, il documento informatico possa considerarsi effettivamente conservato a norma e continuare a mantenere, nel tempo, la sua efficacia e validità.



LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Alcuni sostengono che, per conservare a norma, sarebbe sufficiente applicare al documento informatico una marca temporale.

Assolutamente no: dalla lettura della vigente normativa atti si evince che la marca temporale è solo uno, ma non il solo, degli elementi richiesti; si aggiungono, infatti, una serie di accorgimenti il cui fine è quello di assicurare che, attraverso un processo informatico normato, nel tempo, il documento informatico possa assicurare con assoluta certezza AUTENTICITÀ, INTEGRITÀ, AFFIDABILITÀ, LEGGIBILITÀ e REPERIBILITÀ.

Cosa accade se un documento informatico, sottoscritto digitalmente, non è portato in conservazione a norma prima della scadenza del certificato di sottoscrizione?

Viene in nostro aiuto l'art. 20 comma 1 bis del CAD dal cui ultimo capoverso si evince che, in mancanza di conservazione a norma, il documento informatico perderebbe l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e quindi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, sarebbero liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità mentre, nel primo capoverso si legge che, ove portato in conservazione, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile.

LA GIURISPRUDENZA

A conferma di quanto sopra descritto, tra le altre, si segnala la seguente decisione:

Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sent., (ud. 08-01-2019) 11-02-2019, n. 3912

Cassazione Tributaria n. 5597 del 2 marzo 2021

CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.LGS. 7.3.05 N. 82 ART. 2 COMMA 3

**ART. 2 COMMA 3
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.



LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

ART. 20 COMMA 1 bis VALIDITÀ ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

1-bis L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

ART. 21 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-bis Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile ((redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

ART. 43 COMMA 1 E 1 BIS RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche (linee guida) stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Avv. Maurizio Reale
E maurizio@avvreale.com
LinkedIn [maurizio reale](https://www.linkedin.com/in/maurizio reale)